

presso lo studio dell'Avvocato Cosenza Ermelinda, rappresentato e assistito in giudizio dall'Avvocato Roberta Paesano, giusta delega a margine della memoria difensiva;

Visto l'atto introduttivo del giudizio, gli atti e le memorie difensive;

Uditi, alla pubblica udienza del 25 ottobre 2016, con l'assistenza del segretario dott.ssa Daniela Martinelli, il Consigliere relatore dott. Stefano Perri, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore regionale dott.ssa Rosa Francaviglia, gli Avvocati De Santis e Paesano per i convenuti;

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 31 marzo 2016, i suindicati convenuti sono stati chiamati a rispondere del complessivo danno arrecato all'erario della Regione Lazio (Dipartimento della Protezione civile) di €. 794.712,86 a titolo doloso e con vincolo di solidarietà tra gli stessi, e, in via subordinata, a titolo gravemente colposo pro quota uguale, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per la condotta tenuta nelle rispettive qualità di Presidente e di Responsabile del Servizio affari generali, finanziari e tributari dell'ente locale Unione di Comuni - Antica terra di lavoro, soggetto gestore dei fondi regionali assegnati per le attività assistenziali e socio sanitarie svolte a favore dei profughi del Nord Africa.

Riferisce il Requirente di aver ricevuto notizia danni dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino in data 9 febbraio 2015, a seguito della quale è stata avviata istruttoria delegata alla Brigata della Guardia di Finanza di Ceprano che ha rimesso in data 22 ottobre 2015 le risultanze investigative.

Nella primavera dell'anno 2011, era stato decretato lo stato di emergenza (DPCM del 12 febbraio 2011 fino al 31 dicembre 2011, poi prorogato con DPCM del 6 dicembre 2011 fino al 31 dicembre 2012) in relazione allo straordinario afflusso di cittadini nord africani sbarcati in Italia per lo più presso l'isola di Lampedusa e, in tale contesto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva formulato apposite direttive per la gestione e l'assegnazione dei profughi (cui poi veniva concesso lo status di rifugiato) agli uffici territoriali della Protezione civile siti presso le varie regioni d'Italia e, quindi, anche presso la Regione Lazio.

Quest'ultimi, denominati "Soggetti attuatori", avrebbero dovuto a loro volta designare i "Soggetti gestori" ai quali doveva competere in toto la gestione di tutti i servizi assistenziali e socio sanitari da fornire ai rifugiati. La scelta dei soggetti gestori, proprio in virtù del predetto stato di emergenza, poteva essere svolta in deroga alle procedure previste dal codice degli appalti (decreto legislativo n. 163/2006). Tra i soggetti gestori accreditati per aver svolto questa funzione in passato nella medesima provincia di Frosinone e che avevano manifestato la

disponibilità ad assumere l'incarico, fu all'epoca individuato dal soggetto attuatore l'Unione di comuni - Antica terra di lavoro, ente locale al quale venivano così assegnati complessivamente n. 199 rifugiati, scaglionati in due gruppi, ovvero n. 100 rifugiati dal 7 giugno 2011 e altri n. 99 rifugiati dal 31 dicembre 2011. I rapporti tra soggetto attuatore e soggetto gestore risultano disciplinati da due convenzioni, la prima n. 341 del 28 giugno 2011 e la seconda n. 461 del 20 luglio 2011, mentre con la terza n. 1637 del 12 dicembre 2011 si è disposta la proroga del termine della gestione al 31 dicembre 2012.

Nelle prime due convenzioni, e specificamente agli articoli 8 e 9, sono indicate le procedure per il pagamento dei contributi da parte del soggetto attuatore e sono illustrate le modalità di rendicontazione delle somme spese da parte del soggetto gestore.

In particolare, si prevedeva che il soggetto gestore aveva l'obbligo di trasmettere entro il giorno 5 di ogni mese un prospetto riepilogativo attestante le presenze mensili dei rifugiati nelle strutture messe a disposizione, mentre la documentazione giustificativa delle spese sostenute nonché il registro delle presenze siglato dai profughi doveva essere conservato per almeno cinque anni dal soggetto gestore e tenuto a disposizione per eventuali controlli da parte del soggetto attuatore.

Sulla base della rendicontazione così formata, l'ente gestore ha

proceduto a quantificare l'importo di spesa sostenuto per ogni rifugiato nei limiti massimi di €. 42,50 per giornata/uomo e il soggetto attuatore ha effettuato i bonifici su un apposito conto corrente bancario intestato al soggetto gestore, deposito aperto con questa unica finalità di ricezione dei flussi di denaro appositamente vincolati nella destinazione.

Nell'atto di citazione è stato quantificato l'importo complessivo erogato negli anni oggetto di indagine (giugno 2011-dicembre 2012) nella somma complessiva di €. 4.664.949,50 come da rendicontazioni prodotte recepite integralmente dall'ente attuatore.

Dall'istruttoria svolta, è risultato, però, che le spese sostenute non sono state svolte dall'ente gestore che non disponeva nè di locali propri né di strutture alloggiative e/o di mense presso le quali ospitare i rifugiati e somministrare i servizi socio assistenziali per i quali erano stati stanziati in suo favore i fondi regionali. L'indagine ha messo in evidenza che l'ente gestore si era avvalso di ulteriori soggetti esterni, delegando ad essi la totalità dei servizi necessari per la realizzazione del progetto di accoglienza.

La scelta dei soggetti terzi è stata, però, effettuata in totale libertà da parte del soggetto gestore senza effettuare alcuna procedura ad evidenza pubblica e sulla base delle stesse deroghe normative motivate dallo stato di emergenza in atto con le quali

il soggetto gestore era stato scelto dal soggetto attuatore per lo svolgimento del progetto.

L'Unione di comuni - Antica terra di lavoro ha stipulato, così, due convenzioni, rispettivamente per i due periodi temporali durante i quali aveva ricevuto l'assegnazione dei profughi, con la cooperativa sociale N.O.I., sub affidando tutti i servizi che aveva assunto in proprio per la realizzazione del progetto di ospitalità.

Dalle indagini è risultato, ancora, che la stessa cooperativa sociale N.O.I., non disponendo anch'essa né di locali, né di mezzi, né di personale per svolgere i servizi alla medesima affidati, si è avvalsa di ulteriori soggetti economici e, in particolare della società Linea Alberghiera s.r.l., titolare dell'albergo Bracaglia, e della società Bovifel s.r.l. titolare di appartamenti siti nella provincia di Frosinone.

La Procura ha ritenuto che questo ulteriore subaffidamento del subaffidamento sia contrario a principi giuridici e non possa in alcun modo essere giustificato dallo stato di emergenza decretato: infatti, in nessuna convenzione sottoscritta tra soggetto attuatore e soggetto gestore era prevista la possibilità di ricorrere per lo svolgimento dei servizi ad un sub affidamento di secondo grado. La scelta operata, secondo parte attrice, si giustificerebbe nella volontà dei partecipanti di creare una filiera di soggetti tutti solidali con la finalità di percepire il

massimo importo dei fondi stanziati dalla Regione Lazio, violando il vincolo di destinazione degli stessi e fruendo di tali somme o a titolo di indebito arricchimento personale o per finanziare spese in alcun modo ricollegabili alle finalità del progetto di accoglienza.

Gli accertamenti effettuati dalla Polizia giudiziaria presso la struttura alberghiera Bracaglia hanno evidenziato, nell'anno 2011, sovrappatture pari a €. 90.516,00, mentre nell'anno 2012, sovrappatture per €. 75.620,00 pari, in entrambi i casi, alla differenza tra l'importo massimo stanziato giornaliero per profugo di €. 38,00 e quello realmente praticato dall'albergatore di €. 26,00, risultanze contabili confermate da altri indizi e testimonianze.

E' stato dichiarato da ..., gestore degli appartamenti messi a disposizione dalla società Bovitel s.r.l., che aveva assistito alla contrattazione tra il responsabile della cooperativa sociale N.O.I. e il titolare della struttura alberghiera, che il prezzo pattuito per ogni ospite a pensione completa fosse di €. 26,00 e non di €. 38,00, anche perché le condizioni alloggiative erano pessime e non qualificabili in alcun modo, come confermate da un tale --, profugo ospitato nella struttura, che aveva riferito sulla fatiscenza della struttura, come pure sulle censurabili modalità alloggiative (ospiti ammassati nelle stanze su letti a castello, bagni in comune in numero assolutamente insufficiente, somministrazione di sola colazione e pranzo senza cena e neppure

sempre in tutti i giorni, nonostante fosse previsto il trattamento di pensione completa).

Inoltre le gravi irregolarità nel trattamento dei rifugiati erano comprovate dallo stato di agitazione e dai disordini che gli immigrati stessi avevano creato dovute al malcontento determinato dalla deprecabile accoglienza e dalla totale assenza di alcuni servizi socio sanitari, e tali rivendicazioni sono state riportate anche dalla stampa locale. Ancora il ... ha riferito che a seguito di questa situazione di malcontento, i profughi inizialmente ospitati nella struttura alberghiera Bracaglia, dal mese di settembre 2011 furono, gradualmente, trasferiti negli appartamenti più confortevoli dal medesimo gestiti dove sarebbero rimasti fino al luglio 2012 quando la cooperativa sociale N.O.I. è stata sostituita da altra cooperativa sociale. Presso questi appartamenti gestiti dal ... il costo dell'alloggio era di appena dieci euro al giorno per profugo al quale poi si aggiungevano sei euro al giorno per i pasti forniti direttamente dalla cooperativa N.O.I., quindi le fatture emesse per tutto quel periodo dalla struttura alberghiera e per un numero superiore al migliaio di profughi si riferivano a prestazioni quasi completamente inesistenti, vista la scarsissima presenza di ospiti nord africani in quel periodo temporale presso l'albergo e sicuramente come importo di gran lunga inferiore a quanto risultante dalle fatture emesse. Sulla base di quelle fatture eccessivamente gonfiate sono state predisposte le rendicontazioni da parte dell'ente gestore il

quale risulterebbe aver percepito somme indebite perché non collegate a servizi realmente prestati a favore dei rifugiati versanti in condizioni di bisogno e di accoglienza.

L'ipotizzata fittizietà delle fatture emesse dalla struttura alberghiera troverebbe ulteriore conferma nei dati oggettivi di assenza di scritture contabili tenute dalla società per gli anni 2011 e 2012 su cui effettuare i dovuti riscontri, dell'assoluta mancanza di copie di comunicazioni di pubblica sicurezza per la denuncia della presenza dei profughi ospitati presso la struttura e della accertata presenza di personale di servizio in numero insufficiente per gestire per periodi così lunghi le migliaia di rifugiati che risultavano presenti nella struttura. L'assenza di documentazione probatoria idonea a dimostrare la presenza effettiva dei profughi nella struttura Bracaglia, come pure l'esistenza di contratti di lavoro stipulati dal titolare della struttura con le sole due figlie che avrebbero dovuto svolgere il servizio per un numero di ospiti così elevato, possono ritenersi indizi precisi e concordanti per affermare che quelle fatture, sulla base delle quali sono state effettuate le rendicontazioni, fossero documenti contraffatti e non veritieri

Ulteriore indebita distrazione di fondi assegnati dal soggetto attuatore al soggetto gestore che le avrebbe devolute ai sub affidatari per lo svolgimento di altri compiti in alcun modo ricollegabili al progetto di accoglienza, è emersa dalle indagini bancarie condotte dalla Polizia giudiziaria che ha verificato il

conto corrente bancario dedicato intestato all'Unione di Comuni Antica terra del lavoro al fine di individuare le destinazioni delle somme in uscita dal conto nell'arco temporale oggetto di indagine.

Orbene dagli accertamenti disposti è emerso che, oltre che a favore delle imprese titolari dei servizi alberghieri ed alloggiativi di cui finora si è detto, molte uscite di denaro sono state registrate a favore di oltre quattrocento soggetti che avrebbero prestato la propria opera nel progetto di accoglienza, in periodi temporali molto vicini alla data in cui sono state svolte le elezioni amministrative del Comune di San Giovanni Incarico, ente presente nell'Unione di comuni presieduto dal ---- che ricopriva anche la carica di sindaco del predetto ente.

Le indagini sono state svolte su un campione rappresentativo di soggetti: tutti hanno confermato di aver svolto compiti in alcun modo riconducibili al progetto di accoglienza; sono stati acquisiti alcuni contratti sulla base dei quali erano stati effettuati gli esborsi ma anch'essi in massima parte sono risultati connessi a prestazioni diverse e completamente estranee al progetto di accoglienza. Altre volte sono stati reperiti contratti connessi formalmente al progetto di accoglienza di cui i titolari sottoscrittori nulla sapevano, sia per non averne mai ottenuto copia, nonostante l'avessero richiesta, sia per essere stati adibiti a compiti di tutt'altra natura a favore del comune di San Giovanni Incarico. Nel campione monitorato sono state

individuare moltissime fattispecie nelle quali i soggetti interpellati e sottoscrittori di contratto, spesso persone senza cultura e disoccupate in cerca di lavori per modesti guadagni, hanno dichiarato di essere venuti a conoscenza della possibilità di svolgere qualche lavoro occasionale presso il comune di San Giovanni Incarico, di essere stati ricevuti dal sindaco ---- che commissionava il compito dietro pagamento di una cifra quasi sempre uguale di trecento euro, e di non aver mai svolto alcun servizio a favore dei rifugiati nonostante che il contratto sottoscritto di cui non potevano avere alcuna copia prevedesse una tipologia di prestazione del tutto diversa. La concomitanza, poi, temporale della stipula di questi contratti in periodi pre elettorali ha indotto a ritenere che il sindaco ---- invitasse i sottoscrittori a manifestare il proprio voto a favore della sua nomina, circostanza non sempre confermata dai soggetti esaminati.

In tutti i casi non venivano consegnate copie dei contratti sia per mascherare l'oggetto degli stessi sia per evitare possibili vertenze lavoristiche e/o previdenziali. E' bene precisare che una situazione analoga è stata rinvenuta anche per un altro campione di soggetti indicati dai convenuti nelle deduzioni all'invito a dedurre a dimostrazione dell'enorme somma distratta dai medesimi per fini completamente avulsi dalle destinazioni vincolate.

Responsabile di questa illecita distribuzione di fondi vincolati per un importo complessivo di €. 628.576,86, oltre al Sindaco ----, vero dominus della situazione per aver erogato compensi a

pioggia onde sostenere verosimilmente anche la sua candidatura al vertice dell'ente locale e nella sua qualità di Presidente del soggetto gestore, è anche l'altro odierno convenuto - ---- che, in data 1 aprile 2008, ha ricevuto l'incarico dirigenziale di responsabile dei servizi affari generali, finanziari e tributari dell'Unione dei comuni Antica Terra di Lavoro e, per tale motivo, è risultato aver sottoscritto le determinazioni concernenti le modalità di espletamento del servizio, nonché gli atti di convenzione e i mandati di pagamento riferiti all'intero progetto umanitario, per cui è stato ritenuto a pieno titolo partecipe della gigantesca truffa organizzata per sottrarre risorse a destinazione vincolata. La procura ha così confutato le doglianze dei due invitati in ordine alla circostanza evidenziata di non aver posto in essere alcun atto produttivo di danno, affermazione smentita dalle risultanze istruttorie acquisite che al contrario espongono in maniera chiara il ruolo avuto da entrambi i convenuti nella vicenda in esame.

Le risultanze investigative hanno, pertanto, individuato un danno erariale costituito dalle illecite sovrapprezzazioni e dalla distrazione dei fondi vincolati per remunerare prestazioni di diversa natura e finalità per un importo complessivo di €. 794.712,86 che la Procura ha contestato direttamente ai due soggetti con l'invito a dedurre, a seguito del quale sono pervenute deduzioni che sono risultate, però, del tutto insufficienti per superare gli addebiti di responsabilità, poi

confluiti nell'atto di citazione.

E' stato affermato che lo stato di emergenza decretato potesse legittimare l'ente gestore ad applicare le medesime deroghe alle procedure di evidenza pubblica per la scelta delle cooperative cui affidare la gestione dei servizi socio assistenziali e che in ogni caso l'intervento di soggetti terzi ulteriori potevano qualificarsi come rapporti di collaborazione necessari per lo svolgimento di servizi che dovevano essere assicurati con la massima tempestività.

La Procura ha contestato nell'atto di citazione questa ricostruzione: preliminarmente ha fatto presente che le stesse disposizioni date dal Commissario delegato ai soggetti attuatori prevedeva che i rapporti da instaurare fossero disciplinati da contratti e convenzioni; inoltre la scelta del soggetto gestore doveva tener conto di esperienze pregresse nelle quali erano stati evidenziati i risultati raggiunti. Da ultimo è stato affermato che le deroghe alle procedure di evidenza pubblica non interessavano gli enti gestori che espressamente dovevano sottostare alle regole ordinarie e, quindi in primis, al codice dei contratti e alle normative sugli appalti pubblici, considerata la provenienza delle risorse utilizzate e i servizi offerti dalle ditte destinatarie delle contribuzioni. Inoltre la circostanza evidenziata di dover fronteggiare con tempestività l'emergenza profughi appare in evidente contrasto con quanto dichiarato dallo stesso ente gestore al commissario delegato e, cioè, di essere pronto ad accogliere

ben 100 migranti pur sapendo di non avere alcuna struttura né personale idoneo. Alla stessa stregua nella convenzione stipulata dall'ente gestore con la cooperativa sociale N.O.I. si statuiva che l'appaltatore era pronto a gestire l'intero servizio mentre anch'essa non disponeva né di mezzi né di uomini; quindi l'Unione di comuni, nella stipula di queste convenzioni aveva chiaramente rappresentato una situazione non conforme alla realtà perché era perfettamente a conoscenza che neppure il subaffidatario era in grado di assicurare il servizio e quindi avrebbe dovuto astenersi dal dichiarare al soggetto attuatore la propria disponibilità alla realizzazione del progetto di accoglienza, dichiarazione non veritiera e, peraltro, ripetuta anche in risposta all'avviso pubblico regionale per l'individuazione delle strutture di accoglienza.

La disponibilità manifestata da parte dell'Unione di comuni non aveva alcun fondamento e non era stata richiesta per affrontare una situazione di emergenza in quanto sul territorio esistevano altri soggetti che avrebbero potuto svolgere quel servizio: la estrema superficialità o l'effettiva volontà di poter usufruire malamente di risorse pubbliche è la ragione su cui si basano le dichiarazioni che sono ripetute anche in occasione della seconda richiesta di accogliere le successive cento unità di profughi.

E' stato affermato, inoltre, che il servizio anche in passato era stato svolto così senza alcun rilievo da parte del soggetto attuatore e, comunque, le somme sono state correttamente

rendicontate. Le indagini di polizia giudiziaria hanno, però, come sopra riferito, evidenziato che al di là della documentazione esibita, peraltro non in modo esaustivo, i prospetti compilati sono risultati del tutto non veritieri. Le convenzioni hanno sempre previsto un obbligo di rendicontazione con documenti probatori a sostegno delle spese sostenute: se tale documentazione non era obbligatorio trasmetterla con il rendiconto era però obbligatorio conservarla per cinque anni a disposizione del soggetto attuatore per ogni tipo di controllo, quindi non è vero quanto dedotto che le somme stanziare per il progetto di accoglienza fossero comunque dovute a prescindere da una loro rendicontazione. Quest'ultima era stata prevista in convenzione in maniera dettagliata: l'ente gestore avrebbe dovuto compilare il registro delle presenze degli ospiti nelle strutture come pure avrebbe dovuto conservare la documentazione contabile e fiscale a supporto delle spese sostenute debitamente sottoscritta dal rappresentante legale.

L'esame della documentazione rinvenuta ha, invece, messo in evidenza che le liquidazioni sono state disposte con l'esibizione di un semplice prospetto che riportava il nome del profugo, senza compilare neppure il prospetto sull'avvenuta realizzazione del servizio e senza documentare in dettaglio la spesa, non corrispondendo al vero l'affermazione che il contributo di €. 38,00 giornata/uomo era comunque dovuto a prescindere dall'effettiva spesa. A riprova di quanto richiesto

obbligatoriamente al soggetto gestore, la Procura ha precisato i contenuti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5 bis della legge 19 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i. che sono risultate essere state sistematicamente violate.

I convenuti hanno altresì contestato le ipotesi delle sovrapprezzazioni in quanto, da un lato, troverebbero fondamento nella sola dichiarazione del ... che è persona interessata a dimostrare la convenienza dei propri alloggi e poi il prezzo di €. 40,00 a persona/giorno, oltre a rientrare negli standard del periodo, era comunque al di sotto del limite massimo convenzionale.

L'attore ha confutato questa eccezione in quanto le pessime condizioni alloggiative presso l'albergo Bracaglia sono state dichiarate, oltre che dal ..., anche da altre persone e dagli stessi ospiti: l'ampiezza della struttura che non poteva ospitare più di settanta ospiti, il malcontento manifestato dagli ospiti di non ricevere il vitto costantemente, le fatture consegnate direttamente all'Unione dei comuni che, invece, le avrebbe dovute ricevere dalla Cooperativa N.O.I., dimostrano, al contrario, che le prestazioni fornite non corrispondono alla realtà. Ad ulteriore riprova dell'inesistenza delle prestazioni fornite, vi sono le dichiarazioni fiscali della società Alberghiera che, negli anni di indagine, risultano aver denunciato costi bassissimi di mano d'opera, di pulizia della struttura, di spese per materie prime vettovaglie; la società ha omesso la presentazione delle

dichiarazioni ai fini delle II.DD, IVA e IRAP, il tutto, come appare evidente, è assolutamente incompatibile con il denunciato svolgimento di attività a favore di un numero così elevato di ospiti.

Altra eccezione difensiva ha avuto riguardo alla contestata utilizzazione di personale nel progetto che avrebbe svolto compiti del tutto lontani dalle finalità di accoglienza e sarebbe stata impiegata per altre funzioni al solo fine di procurarsi quella benevolenza da parte del ---- in occasione della sua rielezione a Sindaco del comune di san Giovanni Incarico. L'eccezione si fonda sulla contestata utilizzazione del campione che non sarebbe rappresentativo come pure sul fatto che il numero degli operatori è sì elevato ma si tratta di rapporti a tempo determinato, quindi non per l'intero periodo.

La Procura ha contestato l'eccezione in quanto da tutti i soggetti escussi a sommarie informazioni è stato possibile desumere sia l'evidente sproporzione tra numero di addetti - circa quattrocento- a fronte di appena duecento profughi, sia la completa estraneità dei compiti svolti dalle persone interrogate che hanno dichiarato di aver prestato opera retribuita del tutto generica a fronte di contratti mai stipulati o di cui non hanno mai avuto la possibilità di acquisire copia. In ordine al campione dedotto dalla difesa, la Procura ha affermato di aver tenuto conto nella quantificazione del danno erariale degli importi percepiti dai soggetti che effettivamente hanno svolto compiti attinenti al

progetto i quali hanno sempre dichiarato che il gruppo che si è occupato dell'assistenza ai profughi non ha mai superato le venti/venticinque unità. Per le altre persone indicate dalla difesa, la Procura ha dettagliatamente controdedotto sui compiti svolti tutti di carattere generico e non riconducibili in alcun modo specificamente al servizio di accoglienza per il quale erano state stanziare le somme.

I due convenuti sono stati pertanto chiamati a giudizio per rispondere del danno prodotto con dolo o colpa grave in quanto dagli atti risulta la loro diretta partecipazione alla stipula delle convenzioni e degli atti di affidamento, nonché alla sottoscrizione dei mandati di pagamento che sono stati emessi senza documentazione contabile di appoggio necessaria per sostenere la veridicità delle rendicontazioni prodotte.

Con memorie del 5 ottobre 2016 si sono costituiti con due diversi patroni, sia il convenuto ---- che il convenuto ----, prospettando una serie di eccezioni preliminari e di identiche argomentazioni nel merito che si riassumono, pertanto, congiuntamente.

E' stata preliminarmente eccepita la inammissibilità/nullità dell'atto di citazione perché contenente fatti, deduzioni e argomentazioni non contenute nell'invito a dedurre e riferite ad indagini svolte successivamente sulle quali non si è svolto il contraddittorio e per le quali il materiale raccolto non è

utilizzabile. Inoltre l'atto introduttivo sarebbe nullo anche per indeterminatezza del petitum, della causa petendi, del nesso di causalità, dell'entità del danno e della sua quantificazione. Le richieste attoree sono infondate perché non risulta che i convenuti si siano appropriati di denaro destinato alla finalità di accoglienza, né è provato che lo stesso sia servito per finalità elettorali. Le accuse mosse al ---- e al ---- provengono dalle dichiarazioni di ..., soggetto in conflitto di interessi e comunque avente molti procedimenti a suo carico, quindi non affidabile anche per l'esistenza di un rapporto di inimicizia e di invidia con il convenuto ----. Le stesse dichiarazioni di Malandrucolo e Bracaglia a sostegno dell'accusa sono facilmente smentite dalle dichiarazioni di altri testi che confermano sia le presenze dei profughi, come accertate dalla questura nell'albergo Bracaglia, sia il prezzo corrisposto di €. 40,00 per l'alloggiamento, mentre vengono riportate le stesse dichiarazioni di Bracaglia che avvalorano la veridicità delle fatture esibite. Le difese hanno smentito sia le ipotesi di sovrapproduzioni perché basate su dichiarazioni non attendibili e facilmente contestabili con altri testi, sia i sospetti derivanti dall'esame dei conti correnti ove sono stati fatti i prelievi di denaro che non riguarderebbero i convenuti. E' stato precisato, inoltre, che le sovrapproduzioni non potrebbero essere provate neppure dai prelievi effettuati sui conti correnti in quanto questi prelievi non vi sono stati nel 2011 ma solo nel 2012,

mentre sarebbe stato più logico aspettarsi l'esistenza di prelievi a decorrere dall'inizio delle attività, e comunque questi prelievi non sono stati fatti dai convenuti che non hanno responsabilità al riguardo.

In ordine al personale utilizzato, le difese hanno precisato che si trattava di soggetti assunti con contratti di poche ore al giorno e che il numero non appare eccessivo se si tiene conto delle ore complessive lavorate pari ad una decina di unità di lavoratori a tempo pieno.

Si è contestato il metodo a campione utilizzato dalla Procura, come pure la scelta dello stesso a riprova dell'arbitrarietà delle prove assunte dall'attore a fondamento della domanda e si sono fornite altrettante dichiarazioni di soggetti che hanno lavorato nel periodo considerato a favore dell'accoglienza profughi oltre a chiedere lo svolgimento di apposita prova testimoniale a confutazione delle affermazioni della Procura. Si obietta inoltre che le attività svolte non possano ricollegarsi in qualche modo al progetto di accoglienza; in ogni caso le somme a favore di questi soggetti sono state erogate con notevole ritardo, per cui è anche possibile che i versamenti corrispondano a rimborsi di somme che l'Unione ha dovuto anticipare con fondi propri destinate a spese diverse da quelle dell'accoglienza.

La difesa ha poi precisato che i rapporti tra soggetto attuatore e soggetto gestore erano consolidati nel tempo in quanto in altre

occasioni il primo si era avvalso dei servizi del secondo che a sua volta aveva dovuto ricorrere a terzi soggetti per l'espletamento di servizi di emergenza che non consentivano ritardi: si è trattato di rapporti di collaborazione e non di affidamento per fornire servizi in situazioni di gravi difficoltà e con tempi ristrettissimi per cui le deroghe ai principi dell'ordinamento erano comunque consentite. La disponibilità all'accoglienza manifestata dall'Unione non era fittizia in quanto era risaputo che la stessa avrebbe potuto avvalersi delle strutture di terzi soggetti in posizione di collaborazione. Ha affermato che il soggetto gestore ha sempre effettuato controlli sull'operato di tutti quelli che svolgevano i servizi richiesti, come dimostrato dalla documentazione allegata attestante i sopralluoghi effettuati e le decurtazioni di denaro operate sui servizi non svolti.

In ordine alle rendicontazioni, le difese hanno precisato come fosse rilevante il solo prospetto delle presenze dei rifugiati nella struttura, stante il fatto che i prezzi e ogni altra somma erano stati già concordati nelle convenzioni sottoscritte; che le prestazioni siano state fornite lo si deve necessariamente presumere in assenza di contestazioni degli aventi diritto e in presenza dei sopralluoghi effettuati e di nessun appunto da parte delle forze di polizia. Poche voci contrarie non potrebbero avere alcuna attendibilità, specie se si tiene conto che il soggetto attuatore ha regolarmente erogato le contribuzioni sulla base

delle fatture esibite e che dimostrano l'esistenza di prestazioni effettivamente rese. Nessuna indagine sarebbe stata compiuta sull'esistenza di questa documentazione ulteriore che la Procura assume come necessaria a comprovare l'effettività delle prestazioni rese, documentazione che è conservata presso l'Unione.

In ordine alla posizione del ----, la difesa ha precisato il suo ruolo politico all'interno dell'Unione dei comuni privo di qualsiasi potere gestorio rimesso ad altri soggetti: in ogni caso la disponibilità all'accoglienza vi era perché il soggetto attuatore sapeva come si era svolta nel passato, con le collaborazioni di altri soggetti e con le strutture di altri quindi sicuramente nella specie difetterebbe quanto meno la colpa grave. Le presenze dei rifugiati non sono state smentite quindi, pur se la documentazione di spesa fosse irregolare, non vi sarebbe comunque danno erariale perché le prestazioni avevano un loro prezzo fissato per convenzione. La documentazione di rendicontazione è a disposizione dei controlli, non si aveva obbligo di inviarla al soggetto attuatore.

In ordine alla posizione del ----, la difesa ha negato ogni partecipazione causale del medesimo nella gestione operativa del progetto di accoglienza, specificando l'assenza di colpa grave nella condotta posta in essere per finalità emergenziali e l'assenza di danno di cui non si conosce il criterio di quantificazione. Anche sulla sottoscrizione delle convenzioni, il ---- indica nel Presidente dell'Unione il referente responsabile e

comunque tutti gli atti sottoscritti sono pienamente leciti in assenza di prova contraria che avrebbe dovuto fornire la Procura.

Le difese hanno entrambe concluso chiedendo il proscioglimento dei convenuti e, in via subordinata per il caso di condanna, un ampio uso del potere riduttivo dell'addebito.

Alla pubblica udienza, il Pubblico Ministero ha richiamato tutti gli argomenti indicati in citazione per controbattere alle argomentazioni difensive. In particolare, non sarebbe vero che sono state svolte altre indagini oltre la notifica dell'invito a dedurre ma soltanto sono stati acquisiti altri elementi ricavati dalle controdeduzioni degli invitati, come peraltro ammesso dall'articolo 67 comma 7 del nuovo codice di giustizia contabile. Nessuna indeterminatezza avrebbe la citazione che si presenta corredata di tutti gli elementi necessari per sostenere l'accusa, compreso la quantificazione del danno il cui procedimento di calcolo è contenuto in citazione con rinvio alle indicazioni presenti nell'istruttoria della Guardia di Finanza.

Per quanto riguarda il merito, sono stati ribadite tutte le argomentazioni contenute in citazione e così sulla indisponibilità del soggetto gestore a svolgere le attività per le quali aveva dato la sua disponibilità, sulla impossibilità di subappaltare il servizio a terzi, sugli accordi illeciti intercorsi con i responsabili delle strutture alberghiere per lucrare maggiori entrate possibili, accordi che troverebbero pieno riscontro nelle

dichiarazioni rese a sommarie informazioni testimoniali, oltre che nelle reali condizioni in cui versavano i profughi documentate anche dalla stampa locale di quel periodo.

Con riguardo alle somme distratte per altri fini, il campione scelto dalla Polizia giudiziaria è formato da soggetti scelti in modo casuale che hanno dichiarato di aver beneficiato di soldi per lavoretti di tipologia diversa ma non collegati con le finalità del progetto, per cui quelle risorse non dovevano essere impiegate.

La difesa del convenuto ---- si è richiamata alle argomentazioni e deduzioni contenute nella memoria, precisando che la Procura della Repubblica avrebbe chiesto l'archiviazione del caso a dimostrazione della completa assenza di elementi criminosi nella condotta dei convenuti che non si sono appropriati di soldi destinati ai profughi. In ordine all'istruttoria svolta dalla Guardia di Finanza, la difesa ha contestato il suo carattere unilaterale specie nella scelta del campione che non risponde a criteri di civiltà giuridica anche per l'assenza di ogni contraddittorio e peraltro facilmente confutabile con dichiarazioni contrarie di altri soggetti.

In ordine alla possibilità del gestore di avvalersi di altri soggetti per le attività di assistenza, la difesa ha precisato le ragioni di urgenza sottese alla scelta nonché le esperienze pregresse già effettuate in tal senso senza rilievo alcuno. In

ordine al danno da sovrapproduzione, la difesa ha contestato la sua esistenza basata solo su dichiarazioni di ..., persona assolutamente inaffidabile e dedita alle pratiche illecite. Ha ribadito l'esistenza di sopralluoghi effettuati sulle strutture che ospitavano i profughi per dimostrarne la loro congruità e le decurtazione dei compensi operati laddove le prestazioni non erano state rese. Infine, ha tenuto a precisare le funzioni di organo politico del ----, per nulla riconducibili alle attività dirigenziali proprie di questa tipologia di servizi da compiere.

La difesa del convenuto ---- si è richiamata all'intervento svolto dal difensore che lo ha preceduto e alla memoria di costituzione, precisando che il ---- ha adempiuto a tutte le sue attività con onestà e legittimità.

Con breve replica, il P.M. ha precisato che nessuna archiviazione della vicenda è stata operata dalla magistratura ordinaria e che esistono altri procedimenti penali a carico dei convenuti. Sulla prova a campione ha richiamato giurisprudenza di questa Sezione in ordine al carattere significativo dello stesso ai fini dell'addebito di responsabilità. Ha fatto, infine, riferimento ad un DVD in atti per dimostrare le pessime situazioni alloggiative in cui versavano i profughi.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi in merito alla gestione di fondi pubblici stanziati dal Dipartimento della Protezione civile

della Presidenza del Consiglio dei Ministri per realizzare il progetto umanitario di accoglienza dei profughi del Nord Africa ospitati nella provincia di Frosinone.

Come è noto, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale per l'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa era stato dichiarato il 12 febbraio 2011, situazione resa ancora più complessa dal conflitto nel territorio libico e dall'evoluzione degli assetti politico-sociali nei paesi della fascia del Maghreb e in Egitto. Nella riunione del 6 aprile 2011, la cabina di regia della Conferenza Unificata, istituita per questa emergenza, aveva richiesto l'intervento del Sistema nazionale di protezione civile per pianificare e gestire l'accoglienza sia dei profughi sia dei migranti arrivati dal 1° gennaio al 5 aprile dai Paesi del Nord Africa che erano in possesso del permesso temporaneo di soggiorno e avevano richiesto assistenza.

In base a questo mandato, il Dipartimento della Protezione Civile aveva attivato un tavolo di lavoro con le Direzioni di protezione civile regionali, i rappresentanti dell'Upi - Unione delle province d'Italia e dell'Anci - Associazione nazionale dei comuni italiani, che si era riunito il 7 e il 12 aprile 2011 per definire le modalità di coinvolgimento delle amministrazioni regionali e locali.

Il tavolo di lavoro aveva predisposto un Piano per la gestione

dell'accoglienza dei migranti che prevedeva per ogni Regione diverse fasi di attuazione che tenessero conto delle assegnazioni già realizzate, così da garantire in ogni fase un'equa distribuzione sul territorio nazionale

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 aveva affidato al Capo Dipartimento della Protezione Civile l'incarico di Commissario Delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio e 7 aprile 2011.

Dal Piano nazionale - che è anche strumento di raccordo tra amministrazioni dello Stato, Regioni, Enti Locali e strutture operative - sono discesi i diversi piani regionali per l'attuazione delle misure di assistenza a livello locale.

Il coordinamento delle misure previste nel Piano è stato assicurato dal Commissario Delegato attraverso il Dipartimento della Protezione Civile, che si è avvalso di una struttura interna organizzata per funzioni di supporto. Presso ogni Regione il Soggetto attuatore ha istituito un'analogha struttura per il coordinamento dell'assistenza sul territorio.

Il monitoraggio si è articolato in due fasi: una prima incentrata sull'incontro con il Soggetto attuatore della Regione, per analizzare il piano di distribuzione regionale e il modello operativo adottato a livello locale; una seconda in cui il team è

stato impegnato a visitare alcune strutture di accoglienza dei migranti presenti sul territorio regionale. Tra i servizi monitorati: il vitto e l'alloggio, la mediazione linguistica e culturale, l'informazione ai migranti sui diritti e doveri di permanenza nel centro e l'informazione legale sul diritto di **asilo**, il sostegno socio-psicologico, l'organizzazione del tempo libero, l'insegnamento della lingua italiana, l'informazione sul rimpatrio volontario assistito, l'assistenza sanitaria e l'orientamento ai servizi sul territorio.

Alla luce delle disposizioni enunciate, occorre ora esaminare la fattispecie portata all'esame del Collegio con l'atto introduttivo del giudizio nel quale la Procura ha formulato richiesta di risarcimento dei danni per spese irregolari e/o inesistenti effettuate dal cosiddetto soggetto gestore, di colui, cioè, che è stato chiamato a porre concretamente in essere le attività di ospitalità e di assistenza e, per esso, dal suo Presidente ---- e dal Responsabile amministrativo ----.

Preliminarmente devono essere confutate le eccezioni preliminari svolte dalla difesa dei due convenuti in quanto la linearità dei fatti rappresentati, pur se documentati con ampi stralci di deposizioni testimoniali, non consentono di concludere per la inammissibilità dell'atto di citazione che si presenta chiaro nei suoi elementi fondamentali. Allo stesso modo le deduzioni fornite dagli invitati hanno consentito la definizione dell'istruttoria

svolta dalla Guardia di Finanza, mettendo in luce nella quantificazione del danno tutti quei rapporti instaurati con soggetti privati in alcun modo riconducibili al progetto di accoglienza, dopo aver scorporato dall'addebito contestato le somme effettivamente spese per remunerare prestazioni in linea con le finalità vincolate delle risorse erogate dal soggetto attuatore.

Nel merito, dagli atti depositati, è stato possibile desumere che il soggetto attuatore operante nella Provincia di Frosinone, dovendo procedere in tempi rapidi alla realizzazione del progetto di accoglienza, in deroga alle normali procedura di scelta del contraente che avrebbe dovuto ricevere in appalto il servizio, decise di affidare, sulla base della pregressa esperienza maturata sul campo, l'attuazione dei compiti connessi al progetto all'ente locale Unione dei comuni- Antica terra di lavoro che, in passato, aveva provveduto all'accoglienza e alla sistemazione di un numero più contenuto di profughi (25) rispetto alle necessità del momento che si attestavano su un numero di ben 199 profughi, poi effettivi 194.

L'ente gestore, pur essendo pienamente consapevole di non poter disporre di alcun immobile da offrire agli immigrati e non potendo contare su proprie strutture dove offrire la necessaria assistenza ed ospitalità, avrebbe dovuto declinare l'incarico, mentre, al contrario, si dichiarava disponibile all'attuazione, incaricando a

sua volta e senza effettuare alcuna gara la cooperativa sociale N.O.I. (Nuovi Orizzonti Imprenditoriali).

Quest'ultima, rispetto ad altre cooperative esistenti nel territorio e che avrebbero potuto partecipare ad una selezione mediante procedura concorsuale aperta proprio al fine di individuare il soggetto che meglio potesse svolgere il servizio, veniva direttamente individuata dai convenuti con la stipula immediata della relativa convenzione, motivando l'operazione sulla base del medesimo presupposto della situazione di emergenza che aveva consentito al soggetto attuatore la scelta del soggetto gestore.

La palese violazione del principio di concorrenza perpetrata con la stipula della convenzione ad opera dei convenuti non avente alcuna giustificazione sulla decretazione di emergenza che riguardava i rapporti tra soggetto attuatore e soggetto gestore, ha determinato l'affidamento illegittimo del servizio alla cooperativa sociale N.O.I., illegittimità tanto più grave se si considera che l'affidamento è stato disposto senza accertare se la stessa cooperativa disponesse almeno delle strutture e dei mezzi per realizzare il progetto. Non si condividono le doglianze difensive in ordine alla cosiddetta collaborazione richiesta in quanto non si comprende come si possa chiedere collaborazione ad un soggetto che era completamente sfornito di strutture e risorse e non rivolgersi direttamente ai terzi privati fornitori dei

servizi.

Ed infatti, neppure la cooperativa era in grado di poter realizzare autonomamente il servizio e ha dovuto ricorrere a strutture private terze, quale quelle della società Linea alberghiera s.r.l. e Bovifel s.r.l. che avevano la disponibilità di strutture per la ricezione e l'accoglienza.

L'istruttoria svolta dalla Polizia Giudiziaria ha dato, però, ampia ragione dei motivi che hanno indotto il soggetto gestore a costruire tutta una filiera di soggetti che dovevano occuparsi del progetto umanitario: e così, mentre gli ospiti sono stati accolti in pessime condizioni alloggiative e senza beneficiare di vitto adeguato e di assistenza socio/sanitaria, i convenuti hanno prodotto al soggetto attuatore una rendicontazione non veritiera ed alterata negli importi che hanno dichiarato di aver speso. Le risorse pubbliche sono state erogate a fronte del deposito di una documentazione di spesa del tutto insufficiente rispetto a quanto previsto e richiesto nelle convenzioni stipulate, a volte anche palesemente contraffatta perché in alcun modo riscontrabile sia con le reali condizioni alloggiative offerte sia con il numero di persone impiegate nella somministrazione dei servizi a fronte di un numero di ospiti dichiarati del tutto sproporzionato, sia con le dichiarazioni fiscali presentate dalle società per quegli anni di indagine che dimostrano esattamente lo scarsissimo livello di reddito conseguito a fronte di erogazioni di risorse pubbliche

molto consistenti.

L'istruttoria anche testimoniale svolta ha dato ampia dimostrazione della veridicità della tesi accusatoria: in quegli anni si assiste ai disordini di ordine pubblico nella provincia di Frosinone per le numerosissime criticità alloggiative dei profughi, letteralmente ammassati in strutture del tutto inadeguate che non potevano essere retribuite con i compensi richiesti dal soggetto gestore in sede di rendicontazione. L'intento illecito era quello di lucrare sulla pelle dei migranti e a danno dell'erario spendendo il meno possibile per il loro soggiorno e sovrappagando al massimo l'importo previsto in convenzione per ottenere il massimo previsto dei rimborsi.

La ricostruzione così operata è sostenuta, oltre che dalle dichiarazioni a SIT di ..., che le difese hanno eccepito essere in conflitto di interessi, dalle dichiarazioni di un profugo ... che ha confermato le pessime condizioni alloggiative, confermate anche dai mass media stampa e trasmissioni televisive, ma soprattutto dai riscontri operati sulle fatture emesse dalla Linea Alberghiera s.r.l. che non hanno trovato riscontro nelle scritture contabili della società. Infatti a fronte di una fatturazione per ospitalità offerta ai profughi per gli anni 2011 e 2012 molto consistente, sono state reperite solo alcune fatture di acquisto e le comunicazioni giornaliere di P.S. rinvenute risultano essere relative a soggetti diversi dai profughi del progetto. Né queste

schede di presenza dei profughi del progetto sono state rinvenute presso la Questura di Frosinone. Inoltre è risultato che la linea Alberghiera s.r.l. ha avuto alle sue dipendenze solo due unità di personale nelle persone delle figlie dell'Amministratore unico -- che certo non avrebbero potuto offrire i servizi ad un numero così elevato di profughi; ancora la società, oltre a non aver prodotto le dichiarazioni fiscali, risulta non aver esibito alcun costo per l'anno 2011 e per il 2012 un costo esiguo di materiali non coerenti con le fatturazioni emesse per l'anno 2011 alla cooperativa sociale N.O..I e per l'anno 2012 direttamente all'Unione di Comuni Antica terra di lavoro. Ciò fa legittimamente ritenere che le fatturazioni esibite non corrispondano alla verità dei costi sostenuti: ferma restando l'assoluta incertezza sul numero dei profughi, poichè in mancanza di documentazione certa non è possibile ricostruire la situazione singola alloggiativa, resta il fatto che il compenso ivi riportato appare eccessivo se si tiene conto delle condizioni alloggiative denunciate e delle movimentazioni analizzate sul conto corrente bancario della società dalla quale è stato possibile desumere un consistente importo di sovrapproduzione non altrimenti spiegabile. Gli importi dichiarati sono da ritenersi sproporzionati e non reali anche per le dichiarazioni testimoniali di Malandrucolo Loreto, Amministratore di diritto della società Linea Alberghiera s.r.l. soggetto che ha operato sui conti correnti della società e responsabile di un prelievo in contanti di circa €. 75.000,00 pari

all'importo della sovrapposizione per l'anno 2012, il quale ha riferito che il prezzo concordato per pensione completa di un profugo era pari a €. 30,00 al giorno e non quello più elevato indicato nella fatturazione. Anche il signor --, ex proprietario della struttura alberghiera, ha riferito della modesta capacità ricettiva della struttura incompatibile con le presenze indicate dai prospetti esibiti e lo stesso -- - ha dichiarato, che in relazione alle fatturazioni esibite, sussisteva la necessità di confrontarsi con la cooperativa N.O.I. e l'Unione dei comuni, a dimostrazione dei rapporti di stretta amicizia tra il medesimo e i convenuti proprio al fine di "aggiustare" la documentazione contabile per lucrare quanti più profitti possibili.

Con riguardo poi alle rendicontazioni è stato esibito dai convenuti un elenco delle presenze degli ospiti presso le strutture ma non sono state rinvenute presso le sedi della società né i convenuti le hanno esibite in giudizio né la dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l'effettività dei costi sostenuti, né copia dei giustificativi contabili e fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute debitamente sottoscritti dal legale rappresentante. Si tratta di documentazione che non doveva essere trasmessa al soggetto attuatore, ma doveva restare a disposizione dell'ente medesimo per gli eventuali controlli, documentazione che non è stata rinvenuta contrariamente a quanto sostenuto dalle difese. Non si condividono le argomentazioni difensive circa la non necessarietà della

rendicontazione delle spese ai fini della spettanza del contributo, stante la specifica previsione convenzionale e costituendo il principio del dar conto un fondamentale principio della contabilità pubblica per chi amministra risorse pubbliche.

Da quanto sopra si evince, quindi, che i rapporti tra i convenuti e la cooperativa N.O.I. e la Linea Alberghiera s.r.l. sono stati tali da preordinare una condotta finalizzata a creare una realtà documentale fittizia con lo scopo di lucrare illecitamente risorse pubbliche che non erano dovute in relazione ai servizi offerti.

Su questa voce di danno che la Procura ha individuato nell'importo di €. 166.136,00, ritiene il Collegio di dover operare una rideterminazione per tener conto di spese di assistenza profughi realmente sostenute (come ammesso dalla stessa Procura pag. 19 citazione) anche se non precisamente calcolabili in assenza di documentazione certa e quindi valutabili equitativamente nella misura del 5% del totale, al quale deve aggiungersi altro 5% per tener conto di possibili corresponsabilità del soggetto attuatore che non risulta aver operato monitoraggi e controlli anche al fine di commisurare l'erogazione del contributo che è stato concesso sempre in via integrale.

La somma costituente l'addebito da sovrapproduzione viene, quindi, rideterminata in €. 140.000,00 da attribuirsi in via

solidale e in parti uguali ai due convenuti, atteso l'esistenza del dolo contrattuale come specifica intenzione di lucrare sulle risorse pubbliche che erano state loro affidate.

Su tale somma deve essere computata la rivalutazione monetaria dalla data della rendicontazione effettuata fino al deposito della presente sentenza e gli interessi legali dal deposito della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.

Lo stesso dicasi per il completo sperpero di risorse pubbliche a destinazione vincolata operata a favore di una quantità innumerevole di soggetti che hanno dichiarato di aver ricevuto compensi dall'Unione dei comuni per svolgimento di attività completamente estranee alle finalità del progetto di accoglienza profughi. La responsabilità dei convenuti è duplice: da un lato hanno distratto risorse pubbliche per lo svolgimento di lavori generici e non sempre controllabili, dall'altro moltissime erogazioni a favore di soggetti è avvenuta in concomitanza con le elezioni amministrative presso il comune di san Giovanni Incarico di cui il ---- era sindaco e candidato alla riconferma della carica.

Lo stesso campione di soggetti offerto dalla difesa è stato oggetto di esame e di approfondimento istruttorio: sette soggetti sono risultati aver svolto servizi connessi con la realizzazione del progetto e i relativi compensi sono stati estrapolati dall'addebito erariale, mentre per i restanti sono stati condotti

accertamenti i cui esiti hanno evidenziato che si è trattato di rapporti di lavoro occasionale, privi di contratto e di tutela previdenziale e aventi ad oggetto (secondo le dichiarazioni degli interessati) prestazioni per l'ente locale di San Giovanni Incarico ma non riconducibili al progetto di accoglienza. L'esame istruttorio svolto dalla P.G. toglie, quindi, ogni rilevanza all'eccezione difensiva sulla rilevanza del campione, essendosi svolto analogo controllo proprio sui soggetti indicati dai convenuti con risultati identici a quelli prospettati dall'accusa.

Tanto premesso, ritiene, però, il Collegio di non poter accogliere la tesi attorea in ordine alla significatività del campione per giungere ad un importo di condanna come richiesto dal medesimo.

Innanzitutto l'allegato 26 al documento 2 (relazione della G.di F. del 2015) individua n. 328 persone e non oltre 400, che hanno beneficiato di soldi tratti dal conto corrente dedicato dell'Unione dei comuni Antica terra di lavoro: si tratta, poi, di un estratto conto che riporta le operazioni eseguite dal 21 settembre 2011 al 31 dicembre 2012, quando la cooperativa N.O.I. ha cessato la sua attività in data 18 luglio 2012 e quindi molti di quei soggetti hanno prestato opera e ricevuto compensi in periodi temporali non oggetto di indagine e del presente giudizio.

Le criticità evidenziate, se da un lato non smentiscono l'addebitabilità dell'evento dannoso, dall'altro, però, non

possono dare significatività al campione prescelto per la corretta quantificazione del danno.

Ritiene il Collegio che l'importo dannoso certo e addebitabile ai convenuti in via solidale e in parti uguali per le ragioni dianzi dette, sia soltanto quello riferito ai soggetti esaminati dalla Guardia di Finanza per la percezione di compensi nel periodo oggetto di giudizio che la Procura ha quantificato nell'importo di €. 42.689,43 (pag.82 citazione) al quale deve aggiungersi l'importo quantificato dalla G.di F. ai soggetti offerti dalla difesa (all.32 documento 11) pari a €. 29.504,00 per un totale di €. 72.193,43.

Anche su questa somma che costituisce il secondo addebito va operata la riduzione del 5% per tener conto delle possibili corresponsabilità del soggetto attuatore, per un importo finale di €. 68.580,00 (arrotondato) da attribuire in via solidale e in parti uguali ai due convenuti attesa l'esistenza del dolo contrattuale come sopra precisato.

Su detta somma va calcolata la rivalutazione monetaria dalla data dell'estratto conto fino al deposito della presente sentenza e gli interessi legali dal deposito della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.

Con riguardo, infine, all'eccezione di estraneità dei due convenuti dalla gigantesca operazione di arricchimento illecito, le risultanze istruttorie hanno dimostrato esattamente il

contrario e cioè che il Presidente ---- ha firmato le convenzioni nella qualità di soggetto gestore sia con il soggetto Attuatore che con la cooperativa N.O.I e ne ha assunto le relative responsabilità anche di controllo, che ha condiviso con il Direttore ---- che ha svolto di comune intesa, come responsabile del servizio affari generali, finanziari e tributari dell'Unione dei comuni, i successivi adempimenti tradottisi in determinazioni concernenti le modalità di espletamento dei servizi, la predisposizione degli atti di convenzione, la verifica dei prospetti di rendicontazione fino alla sottoscrizione dei mandati di pagamento per remunerare i servizi svolti.

La responsabilità dei due convenuti è quindi piena e solidale, stante la sussistenza di un dolo specifico nel raggiungimento dello scopo illecito per gli importi come sopra rideterminati.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza

PQM

La Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando, condanna -- e --- al risarcimento in via solidale e in parti uguali del complessivo danno di €. 208.580,00 a favore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Lazio con rivalutazione monetaria ed interessi legali come in motivazione.

Le spese di giudizio calcolate in € 2.433,56 (duemilaquattrocentotrentatre/56) seguono la soccombenza e si liquidano in parti uguali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 ottobre
2016

L'Estensore

Il Presidente

F.to Stefano Perri

F.to Piera Maggi

Depositato in Segreteria il 21 novembre 2016

Il Dirigente

F.to Marina Calabresi